



Scheda di dati di sicurezza (SDS)

La scheda di dati di sicurezza deve fornire agli utilizzatori professionali di prodotti chimici pericolosi tutte le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, di tossicità e di pericolo per l'ambiente, necessarie per una manipolazione sicura.

Per quali prodotti chimici è necessaria una scheda di dati di sicurezza?

Per i seguenti prodotti chimici è necessario compilare una scheda di dati di sicurezza:

Prodotti chimici classificati come pericolosi	Tutte le sostanze, preparati, biocidi, prodotti fitosanitari e concimi pericolosi. Sostanze PBT e vPvB*. Sostanze dell'allegato 3 OPChim (SVHC**, elenco delle sostanze candidate).
Prodotti chimici (preparati) classificati come non pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> • Preparati che contengono in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso (preparati non gassosi) e in una concentrazione individuale $\geq 0.2\%$ in volume (preparati gassosi), almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente. • Preparati che contengono in una concentrazione individuale $\geq 0.1\%$ in peso almeno una sostanza che; <ul style="list-style-type: none"> - è cancerogena di cat. 2 oppure; - è tossica per la riproduzione di cat. 1A, 1B e 2; - sensibilizzante della pelle di cat. 1; - sensibilizzante delle vie respiratorie di cat. 1; - ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento. <p>Una sostanza per la quale esiste un limite di esposizione sul posto di lavoro (direttiva 2000/39/CE, direttiva 2006/15/CE, direttiva 2009/161/CE, (UE)2017/164 e (UE)2019/1831).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparati che contengono sostanze PBT o vPvB* in concentrazioni $\geq 0.1\%$ in peso. • Preparati che contengono una sostanza dell'allegato 3 OPChim (SVHC**, elenco delle sostanze candidate) in concentrazione $\geq 0.1\%$ in peso.

* PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico (ing. Persistent Bioaccumulative Toxic)

,vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile (ing. very Persistent, very Bioaccumulative) secondo art. 4 OPChim

**SVHC: sostanze estremamente problematiche (ing. Substances of Very High Concern)

Nessuna scheda di dati di sicurezza è necessaria per:

- prodotti chimici importati esclusivamente per uso proprio (vedi scheda A08);
- rifiuti;
- sostanze e preparati che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione sui prodotti chimici quali i medicinali, le derrate alimentari, i mangimi, i cosmetici.

Chi deve compilare le schede di dati di sicurezza?

Per la **stesura della scheda di dati di sicurezza** è responsabile il fabbricante svizzero o, nel caso di prodotti esteri, l'importatore. Si considera fabbricante anche chi fornisce prodotti chimici sotto proprio nome commerciale, in un imballaggio diverso da quello previsto originariamente o per un altro impiego.

Avvertenza: le aziende che devono compilare schede di dati di sicurezza devono designare e comunicare all'autorità cantonale una **persona di contatto per i prodotti chimici** (vedi scheda C03).

Quando e come deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza?

Ogni persona che manipola **professionalmente o commercialmente** sostanze e preparati pericolosi deve ricevere al più tardi alla prima consegna una scheda di dati di sicurezza (su richiesta per i prodotti non pericolosi).

Lingua	In una lingua ufficiale desiderata dall'utilizzatore (d/f/i); altre lingue solo in accordo con l'utilizzatore.
Aggiornamento	Riclassificazioni, nuove conoscenze o cambiamenti di valori limite richiedono un aggiornamento della SDS, con indicazione della data di emissione e di revisione.
Consegna	In caso di modifiche deve essere consegnata una nuova SDS a tutti gli utilizzatori degli ultimi 12 mesi (ad eccezione dei prodotti forniti nel commercio al dettaglio).
Forma	Su supporto cartaceo o in formato elettronico. È possibile presentare un fascicolo contenente più schede. La sola messa a disposizione su Internet non è sufficiente.

Nel commercio al dettaglio come nelle drogherie, nel mercato del fai-da-te e in altri negozi, la SDS deve essere consegnata su richiesta dell'utilizzatore professionale.

Quali informazioni deve contenere una scheda di dati di sicurezza?

La forma della SDS e le informazioni necessarie sono indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) secondo la versione del regolamento (UE) 2020/878*. Si tratta di 16 capitoli con indicazioni riguardanti il prodotto, i pericoli potenziali, i provvedimenti da prendere in caso di incidente e come evitarli. Inoltre devono figurare tutte le indicazioni previste dalla legge (ad esempio la classificazione).

1	Indicazione della sostanza / preparato e dell'azienda	9	Proprietà fisico - chimiche
2	Possibili pericoli	10	Stabilità e reattività
3	Composizione / indicazioni sugli ingredienti	11	Indicazioni tossicologiche
4	Misure di primo soccorso	12	Indicazioni sull'ecologia
5	Provvedimenti antincendio	13	Istruzioni per lo smaltimento
6	Misure in caso di fuoriuscita accidentale	14	Indicazioni sul trasporto
7	Manipolazione e immagazzinamento	15	Prescrizioni
8	Controllo dell'esposizione e protezione personale	16	Altre indicazioni

Chi compila la SDS deve tenere in considerazione tutti i dati disponibili (interni ed esterni) che sono rilevanti per la sicurezza. Tuttavia, non è obbligato ad effettuare test specifici per la scheda di sicurezza.

Chi immette sul mercato delle sostanze che rispondono ai criteri dell'art. 14 cpv.4 del regolamento REACH, è tenuto di elaborare scenari di esposizione (artt.16 e 93 cpv.4 OPChim)

* **Avvertenza:** Il termine per l'adattamento alla nuova versione dell'allegato II REACH secondo il regolamento (UE) 2020/878 non è il 31.12.2022.

Qual'è l'utilità di una SDS per gli utilizzatori professionali e commerciali?

Per la manipolazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve osservare le indicazioni riportate nella SDS. Utilizzatori professionali e commerciali devono **conservare** la SDS per tutto il tempo in cui il prodotto corrispondente è manipolato in azienda.

Quali adeguamenti devono essere apportati alle SDS che provengono dall'estero?

- Una SDS che proviene da uno Stato membro dell'UE (secondo l'allegato II del regolamento (CE)1907/206 REACH), può essere adeguata facilmente. Gli adeguamenti riguardano i seguenti capitoli e possono essere riassunti sulla copertina.

Sezione 1	Nome, indirizzo, n° di telefono del fabbricante e dell'importatore, n°. di telefono per le emergenze (in Svizzera è il 145).
Sezione 8	Adeguamento ai valori MAK svizzeri (SUVA) e specificazione dei dispositivi di protezione individuale.
Sezione 13	Indicazioni per lo smaltimento secondo l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), l'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
Sezione 15	Integrazione di eventuali prescrizioni svizzere rilevanti, p. es.: ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAT), ordinanza sulla protezione contro incidenti rilevanti (OPIR) (soglie quantitative); prescrizioni per la fornitura, limitazioni d'impiego o divieti, indicazioni sull'omologazione (p. es. di biocidi o prodotti fitosanitari); limitazione d'impiego per i giovani, disposizioni per la protezione delle madri, gruppo di prodotti chimici secondo l'allegato 5 OPChim ecc.

- Una scheda di dati di sicurezza non conforme alle esigenze UE deve in ogni caso essere ricontrollata e, se necessario, ne deve essere redatta una nuova.

Ulteriori informazioni e schede

La guida "La scheda di dati di sicurezza in Svizzera" è reperibile sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici (ONPChim) sotto www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Scheda di dati di sicurezza (SDS).

Altre schede inerenti ai diversi temi del diritto dei prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantonali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni sulla legislazione in materia sono riportati su www.organodinotifica.admin.ch.